

Amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela

Il precedente diritto tutorio è stato completamente rinnovato. I nuovi articoli del Codice civile sono entrati in vigore il 1° gennaio 2013. Alla stessa data è entrata in vigore l'ordinanza sugli investimenti emanata dal Consiglio federale, che sostituisce le precedenti norme d'investimento cantonali e comunali.

Di cosa si tratta?

Dalla sua entrata in vigore nel 1912, il diritto tutorio (artt. 360–455 CC) è rimasto praticamente immutato. Il diritto precedente prevedeva tre misure ufficiali: la tutela, l'assistenza e la curatela.

Provvedimenti su misura delle autorità

Al posto di queste misure standardizzate, ora le autorità possono ordinare nei singoli casi un'assistenza statale commisurata alle effettive esigenze. Con la curatela d'accompagnamento, di rappresentanza, di rappresentanza per l'amministrazione della sostanza, di cooperazione o la curatela generale è possibile assicurare un'assistenza legale commisurata alle necessità. Per i minorenni è stato mantenuto il concetto di tutela.

Autorità specializzate come autorità di protezione dei minori e degli adulti

Il nuovo diritto prescrive che i cantoni nominino delle autorità specializzate, e ciò ha provocato modifiche strutturali in tutti i cantoni. In sostanza, al posto delle precedenti autorità di tutela (costituite, a seconda dei cantoni, dai tribunali o da autorità comunali) ora sono attive delle autorità sovracomunali o cantonali per la protezione dei minori e degli adulti (APMA).

Disposizioni transitorie

Con la nuova legge, le persone interdette in base alla vecchia legislazione sono automaticamente poste sotto curatela generale. Le curatele e i rapporti di assistenza precedenti hanno perso validità il 31.12.2015, a meno che siano state sostituite da nuovi provvedimenti. Il termine previsto dall'ordinanza sugli investimenti del Consiglio federale per la conversione degli investimenti patrimoniali era fine 2014.

Gestione patrimoniale

In base al diritto precedente, i cantoni avevano predisposto norme sull'investimento e sulla custodia della sostanza del tutelato nonché sulle modalità di tenuta dei conti, fatturazione e rendicontazione (art. 425 cpv. 2 vecchio CC). Molti cantoni avevano promulgato tali norme sotto forma di ordinanze, circolari o raccomandazioni.

Nuovo fondamento giuridico

Il nuovo diritto descrive i compiti del curatore nell'ambito dell'amministrazione dei beni negli articoli 408 e segg. CC come segue: il curatore amministra i beni con diligenza e procede a tutti i negozi giuridici connessi con l'amministrazione. Mette a libera disposizione dell'interessato importi adeguati prelevati dai beni di costui (art. 409 CC) e tiene la contabilità, che presenta per approvazione all'autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni (art. 410 cpv. 1 CC). Per garantire un'applicazione omogenea del diritto federale, il Consiglio federale emana inoltre disposizioni riguardanti l'investimento e la custodia dei beni (art. 408 cpv. 3 CC).

Ordinanza del Consiglio federale sugli investimenti

Sulla base di questa norma di delega, il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza sull'amministrazione dei beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 insieme al nuovo diritto della protezione degli adulti. L'ordinanza presuppone che la persona incaricata di amministrare i beni nell'ambito di una curatela o di una tutela disponga delle conoscenze specialistiche di base necessarie a individuare le esigenze economiche dell'interessato e scegliere per lui la strategia d'investimento adeguata. D'altro canto, l'ordinanza non tiene conto di strumenti d'investimento complessi, in quanto non è previsto che gli investimenti patrimoniali vengano gestiti da esperti di finanza.

Principio

All'art. 2, l'OABCT prescrive che i beni patrimoniali siano investiti in modo sicuro e, per quanto possibile, redditizio. I rischi d'investimento vanno contenuti mediante una diversificazione adeguata. L'art. 5 specifica come si debba tenere conto della situazione personale dell'interessato.

Gli art. 6 e 7 descrivono come debba essere suddiviso il patrimonio dell'interessato per coprire il suo sostentamento ordinario e quali investimenti siano consentiti per coprire i suoi bisogni supplementari.

Gli investimenti indicati alle lettere d ed e dell'art. 6 nonché tutti gli investimenti elencati all'art. 7 richiedono l'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti. Tale autorità può autorizzare anche ulteriori investimenti non menzionati nell'ordinanza qualora la situazione finanziaria dell'interessato sia particolarmente favorevole.

■ **Garanzia del sostentamento ordinario (art. 6)**

- a. Presso le banche cantonali con garanzia illimitata dello Stato: conferimenti illimitati in denaro, obbligazioni, depositi a termine
- b. Presso altre banche/Postfinance: conferimenti in denaro, obbligazioni, depositi a termine fino a un massimo di CHF 100 000.– (per istituto)
- c. Obbligazioni a tasso fisso della Confederazione svizzera e obbligazioni fondiarie delle centrali svizzere di emissione
- d. Beni fondiari (a uso proprio/di valore stabile)
- e. Crediti garantiti da pegno (di valore stabile)
- f. Depositi in istituti di previdenza professionale.

■ **Investimenti per bisogni supplementari (art. 7 cpv.1)**

- a. Obbligazioni in franchi svizzeri di società che presentano un'elevata solvibilità
- b. Azioni in franchi svizzeri di società che presentano un'elevata solvibilità; partecipazione massima al patrimonio totale: 25%
- c. Fondi obbligazionari in franchi svizzeri con depositi di società che presentano un'elevata solvibilità, sotto la gestione di banche svizzere
- d. Fondi d'investimento misti in franchi svizzeri il cui patrimonio è composto di azioni per un massimo del 25% e di titoli di imprese estere per un massimo del 50%, sotto la gestione di banche svizzere
- e. Depositi del pilastro 3a presso banche, Postfinance o istituti assicurativi
- f. Beni fondiari.

■ **Situazione finanziaria particolarmente favorevole (art. 7 cpv. 3)**

Se la situazione finanziaria dell'interessato è particolarmente favorevole, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può autorizzare investimenti di maggiore entità.

Per maggiori dettagli rimandiamo all'Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) e al rapporto esplicativo dell'Ufficio federale di giustizia, che contiene ulteriori informazioni, e le raccomandazioni dell'ASB e della COPMA del luglio 2013.

Considerazione della situazione personale

Nello scegliere l'investimento va considerata la situazione personale complessiva dell'interessato, in particolare l'età, lo stato di salute, il bisogno di sostentamento, il reddito, il patrimonio e la copertura assicurativa. Per quanto possibile, va considerata anche la volontà dell'interessato. Occorre tenere conto di eventuali prestazioni assicurative, in particolare in caso di pensionamento, infortunio, malattia o necessità di cure.

L'investimento va scelto provvedendo affinché i mezzi per il sostentamento ordinario dell'interessato e per le spese straordinarie prevedibili siano disponibili in caso di necessità senza dover liquidare beni in un momento inopportuno.

Un ruolo complesso

L'attività del curatore comprende spesso, oltre alle mansioni di tipo sociale, la gestione del reddito e del patrimonio. In tale ambito il curatore non deve tenere conto solo dell'aspetto della sicurezza, ma anche delle esigenze concrete dell'interessato. La valutazione degli investimenti adeguati deve essere perciò sempre effettuata individualmente, a dipendenza della capacità di rischio della persona assistita.

Contattateci

Siamo volentieri a vostra disposizione per un colloquio personale.

Chiamateci al numero 0844 200 113*

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito:

[credit-suisse.com/pianificazionefinanziaria](https://www.credit-suisse.com/pianificazionefinanziaria)

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA

Casella postale
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d'investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un'offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito "CS") con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all'uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l'autorizzazione scritta di CS. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse <https://www.credit-suisse.com>. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e-mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager. Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.